



COMUNE DI PECETTO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13

OGGETTO:

TARI (TASSA RIFIUTI) - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** addi **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. Renato FILIPPA	Presidente	Sì
2. Adriano PIZZO	Consigliere	Sì
3. Marina FAVA	Consigliere	No
4. Guido CALLERI	Consigliere	Sì
5. Paola VIVALDA	Consigliere	Sì
6. Paolo MANTELLERO POLET	Consigliere	Sì
7. Agostino MIRANTI	Consigliere	No
8. Emanuele STRAMIGNONI	Consigliere	Sì
9. Federica NAVONE	Consigliere	Sì
10. Alberto DEL NOCE	Consigliere	Sì
11. Cesare CANONICO	Consigliere	Sì
12. Roberto MANOLINO	Consigliere	Sì
13. Monica CHECCHIN	Consigliere	Sì
14. Valentina PERELLO	Assessore esterno	Sì
Totale Presenti:		12
Totale Assenti:		2

Partecipa alla seduta, il Segretario, **D.ssa Daniela SACCO**.

Assume la Presidenza il Signor **Renato FILIPPA** nella sua qualità di **PRESIDENTE** il quale, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Premesso che:

- a seguito dell'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- l'art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Richiamata la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* che approva il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR);

Visto, in particolare, l'Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Vista la delibera di arera n. 444/2019, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*;

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Richiamata la deliberazione dell'ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* con la quale ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF e definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento;

Preso atto che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

Rilevato che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022, da rideterminare in seguito per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Considerato che la procedura di approvazione dei Piani Finanziari, come disposto dall'art. 7 della Delibera 363/2021, prevede le seguenti fasi:

- predisposizione del PEF cd "grezzo" da parte del gestore integrato (cioè tutti i soggetti che erogano la totalità o anche singole parti del servizio integrato dei rifiuti) e trasmissione all'Ente territorialmente competente, unitamente alle informazioni ed agli atti necessari alla validazione dei dati;
- validazione ed approvazione del PEF definitivo da parte dell'Ente territorialmente competente;
- trasmissione del PEF, da parte dell'Ente territorialmente competente, ad ARERA; verifica e, in caso positivo, approvazione del PEF da parte di ARERA.

Dato atto che l'*"Ente territorialmente competente"* è definito dall'ARERA come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

Dato atto che nel caso del Comune di Pecetto Torinese l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è il Consorzio Chierese per il servizio *"CCS"*;

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Richiamato l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i., che prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, che prevede *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Viste le *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019"* pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Rilevato che, nell'anno 2020, per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamata la deliberazione dell'ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif "*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", con la quale viene adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

Dato atto che, come descritto nella Relazione di accompagnamento al PEF del Comune di Pecetto Torinese, è stato individuato, ai sensi dell'art. 3.1 del TQRIF, il posizionamento della gestione nello Schema regolatorio n. II (livello qualitativo intermedio);

Richiamato l'art. 3, comma 5-quinquies del DL n. 228 del 2021 (cd. dl "Milleproroghe"), convertito nella legge n.25 del 2022, che prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Richiamato l'art. 3, commi 5-sexiesdecies, dello stesso DL, che dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

Vista la nota di chiarimento IFEL del 31.3.2022, secondo cui "*Proprio per la formulazione specifica della disposizione speciale, che reca la "possibilità" per i Comuni di approvare i relativi atti entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, si ritiene che sussistano validi elementi a favore della tesi che la proroga dei bilanci a data successiva rispetto al nuovo termine autonomo del prelievo sui rifiuti (TARI tributo o tariffa corrispettiva) porti con sé anche la proroga tacita di quest'ultimo. Tuttavia, considerata la delicatezza del punto, non appare prudente consigliare i Comuni nel senso indicato. In caso di prevalenza per via giurisprudenziale della fissità del termine Tari del 30 aprile, i Comuni che optassero per il termine più lungo rischierebbero la nullità dei provvedimenti Tari e in particolare delle tariffe a carico dei cittadini e delle imprese*";

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 12, adottata in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Dato atto che il PEF 2022-2025 sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Assemblea Consortile in data 26.4.2022;

Richiamate:

- a) la relazione del Responsabile del servizio finanziario
- b) la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00 sottoscritta dal legale rappresentante

Visto il PEF 2022-2025, redatto dal Soggetto Gestore del servizio, Consorzio Chierese per i Servizi, nel rispetto di quanto previsto dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA), allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione di accompagnamento, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

Preso atto che il PEF TARI per l'esercizio 2022, redatto dal Soggetto Gestore del servizio, Consorzio Chierese per i Servizi, nel rispetto di quanto previsto dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA), presenta un fabbisogno totale pari ad Euro 625.130,00 di cui 602.832,00, derivanti da proventi tariffari, al netto di tributo provinciale ambientale, delle somme da recupero

evasione e di quelle per agevolazioni/esenzioni concesse, finanziate dalla fiscalità locale dell'ente ammontanti a circa euro 22.298,00;

Considerato che il succitato Regolamento per l'applicazione della TARI, attribuisce al Consiglio Comunale le seguenti competenze:

- ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche e tra quota fissa e variabile (art.3 comma 3);
- determinare per ogni categoria di utenza domestica, tenendo conto della specificità locale, i coefficienti Ka e kb (art.5, comma 5 e art.6, comma 1);
- determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc (art.7, comma 5);
- stabilire il numero minimo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile, per le utenze domestiche e non domestiche (art.5, comma 9 e art. 7, comma 9) anche con riferimento ai casi di omessa dichiarazione (art. 16 comma 6 d) e comma 7 d));
- determinare la percentuale di acconto dell'importo annuo dovuto risultante dagli avvisi di pagamento relativi all'ultimo anno congruato (art.15, comma 3) ed il numero di rate con la scadenza (art. 15 comma 2);
- determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta motivata del soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario degli interventi al servizio, (art. 3 comma 2);
- fissare la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi (art. 12, comma 3);

Ritenuto pertanto opportuno:

- di ripartire il costo totale del servizio nel seguente modo:
 - 59% per le utenze domestiche e 41% per le utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;
 - 48% quota fissa – 52% quota variabile per le utenze domestiche, sulla base delle singole voci di costo;
 - 49% quota fissa – 51% quota variabile per le utenze NON domestiche, sulla base delle singole voci di costo;
- di confermare i coefficienti Ka previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
- di stabilire i coefficienti Kb in relazione alla produzione specifica di rifiuto non recuperabile rilevata;
- di determinare i coefficienti Kc entro i valori minimo e massimo indicati dal succitato D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
- di individuare un coefficiente di virtuosità pari a 1,00 che tenga conto dei comportamenti degli utenti in materia di compressione del rifiuto non recuperabile;
- di stabilire il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile pari a 6 (sei) sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, anche con riferimento ai casi di omessa dichiarazione;
- di stabilire la percentuale di acconto del 100% (cento per cento) sull'importo annuo dovuto risultante dagli avvisi di pagamento relativi all'anno 2021;
- di approvare, per l'anno 2022, le Tariffe Rifiuti (TARI), al netto del tributo provinciale ambientale, determinando i coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze non domestiche e fissare la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi, come da tabelle che seguono;

Ritenuto potersi procedere, contestualmente, all'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

Tutto ciò premesso,

IL SINDACO PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- di prendere atto del Piano economico finanziario (PEF) TARI 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani e relativi allegati:

- Piano finanziario 2022-2025 (Allegato A)
- Relazione di accompagnamento (Allegato B)

- di dare atto che il suddetto PEF TARI 2022-2025 è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif. e s. m. e i. ;

- di dare atto che, come descritto nella Relazione di accompagnamento al PEF del Comune di Pecetto Torinese, è stato individuato, ai sensi dell'art. 3.1 del TQRIF, il posizionamento della gestione nello Schema regolatorio n. II (livello qualitativo intermedio);

- di approvare, per l'anno 2022, le tariffe della TARI, al netto di Tributo provinciale ambientale, per le utenze domestiche, confermando i coefficienti ka previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e determinando i coefficienti kb in relazione alla produzione specifica di rifiuto non recuperabile rilevata, per le utenze non domestiche stabilendo i coefficienti kc entro i valori minimo e massimo indicati dal succitato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e stabilendo la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi e il numero minimo degli svuotamenti, come da tabelle che seguono:

UTENZE DOMESTICHE

Tariffa fissa

CATEGORIA	DESCRIZIONE	ANNO 2022		2021
		COEFFICIENTE Ka	TARIFFA FISSA €/mq.	TARIFFA FISSA €/mq.
1	Nucleo familiare con 1 componente	0,84	0,420	0,466
2	Nucleo familiare con 2 componenti	0,98	0,490	0,544
3	Nucleo familiare con 3 componenti	1,08	0,540	0,599
4	Nucleo familiare con 4 componenti	1,16	0,580	0,643
5	Nucleo familiare con 5 componenti	1,24	0,620	0,688
6	Nucleo familiare con un 6 o più componenti	1,30	0,650	0,721

* al netto di tributo ambientale

Tariffa variabile

Coefficiente Kb per il riparto del volume dei contenitori per rifiuti non recuperabili condivisi

CATEGORIA	DESCRIZIONE	ANNO 2022		2021
		COEFFICIENTE Kb	TARIFFA VARIABILE €/lit/svuotamento	TARIFFA VARIABILE €/lit/svuotamento
1	Nucleo familiare con 1 componente	1,00	0,129	0,113
2	Nucleo familiare con 2 componenti	1,33		
3	Nucleo familiare con 3 componenti	1,66		
4	Nucleo familiare con 4 componenti	1,76		
5	Nucleo familiare con 5 componenti	2,30		
6	Nucleo familiare con un 6 o più componenti	3,64		

* al netto di
tributo ambientale

CONTENITORE	TARIFFA VARIABILE €/litro/svuotamento	
	2021	2022
Tariffa €/l	0,113	0,129
Peso specifico kg/l	0,135631	0,132785
Tariffa €/kg	0,833	0,971
Tariffa rid. Compostaggio €/l	0,100	0,113
Peso specifico kg/l	0,135631	0,132785
Tariffa €/kg	0,737	0,851

* al netto di
tributo ambientale

UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa fissa

CATEGORIA	DESCRIZIONE	ANNO 2022		2021
		COEFFICIENTE Kc	TARIFFA FISSA €/mq.	TARIFFA FISSA €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,400	1,016	1,070
2	Cinematografi e teatri			
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,510	1,295	1,364
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,820	2,082	2,194
5	Stabilimenti balneari			
6	Esposizioni, autosaloni			
7	Alberghi con ristorante	1,200	3,047	3,210
8	Alberghi senza ristorante	1,015	2,577	2,715
9	Case di cura e di riposo	1,125	2,857	3,010
10	Ospedali			
11	Uffici, agenzie	1,500	3,809	4,013
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,500	3,809	4,013

13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,990	2,514	2,648
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	1,110	2,819	2,969
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,000	2,539	2,675
16	Banchi di mercato beni durevoli			
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista	1,090	2,768	2,916
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	0,820	2,082	2,194
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,090	2,768	2,916
20	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,550	1,397	1,471
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,820	12,239	12,894
22	Mense, birrerie, amburgherie			
23	Bar, caffè, pasticcerie	3,960	10,055	10,594
24	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,390	6,069	6,394
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,075	5,269	5,551
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,240	8,227	8,667
27	Ipermercati di generi misti			
28	Banchi di mercato generi alimentari			
29	Discoteche, night club	1,475	3,745	3,946

* al netto di
tributo ambientale

Tariffa variabile

CONTENITORE	TARIFFA VARIABILE €/litro/svuotamento	
	2022	2021
Tariffa €/l/sv.	0,085	0,072
Peso Specifico kg/l	0,132785	0,135631
Tariffa €/kg	0,640	0,531

CONTENITORE	TARIFFA UNITARIA 2022 €/lit/contenit ore/anno	TARIFFA UNITARIA 2021 €/lit/contenit ore/anno
Carta	0,575	0,515
Vetro	0,378	0,418
Organico	2,703	2,675

* al netto di
tributo
ambientale

SERVIZIO SFALCI E POTATURE (Per utenze Dom e Non Dom)

SERVIZIO SFALCI E POTATURE	TARIFFA UNITARIA 2022 €/lit/contenit ore/anno	TARIFFA UNITARIA 2021 €/lit/contenit ore/anno
	0,159	0,173

*al netto di
tributo
ambientale

- di ripartire, per l'anno 2022, il costo totale del servizio come segue:

- 59% per le utenze domestiche e 41% per le utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;
- 48% quota fissa – 52% quota variabile per le utenze domestiche, sulla base delle singole voci di costo
- 49% quota fissa – 51% quota variabile per le utenze NON domestiche, sulla base delle singole voci di costo
- di stabilire:
 - un coefficiente di virtuosità pari a 1,00 che tenga conto dei comportamenti degli utenti in materia di compressione del rifiuto non recuperabile;
 - la percentuale di acconto del 100% (cento per cento) sull'importo annuo dovuto risultante dagli avvisi di pagamento relativi all'anno 2021;
 - stabilire il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile pari a 6 (sei) sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche;
 - per i casi di omessa dichiarazione, il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile pari a 6 (sei) sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche;
 - di stabilire due rate di riscossione della TARI con scadenza 31 maggio e 31 ottobre mentre la terza rata di saldo a conguaglio 2022 sarà emessa nel 2023;

- di dare atto che il coefficiente di peso specifico (Kpeso) calcolato in base alla densità media del flusso di rifiuto, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata, è pari a 0,132785 Kg/l;

- di dare atto che, il gettito che presumibilmente ne deriverà, consentirà la copertura integrale dei costi del servizio come risultanti dal piano finanziario 2022;

- di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione e la seguente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi del decreto Legge n. 34/2019;

- di dichiarare, considerata l'urgenza, a ragione della necessità di emettere tempestivamente gli avvisi di pagamento TARI, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suddetta proposta di deliberazione;

Richiamato lo Statuto Comunale approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 2000;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000, i pareri favorevoli di regolarità sottoscritti con firma digitale;

Sentita l'ampia relazione dell'Assessore all'Ambiente Adriano Pizzo, in merito alle motivazioni della proposta ed ai suoi presupposti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato con deliberazione consiliare n. 19 dell'11.5.2016, si rinvia, per il tenore del dibattito, alla registrazione della seduta effettuata con l'ausilio di supporto informatico su cui è memorizzata la relativa discussione.

Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di deliberazione:

Presenti: n. 12
Aventi diritto al voto: n. 11
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 7
Contrari: n. 1 (Monica Checchin)
Astenuiti: n. 3 (Cesare Canonico, Alberto Del Noce, Roberto Manolino)

Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di immediata eseguibilità:

Presenti: n. 12
Aventi diritto al voto: n. 11
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 7
Contrari: n. 1 (Monica Checchin)
Astenuiti: n. 3 (Cesare Canonico, Alberto Del Noce, Roberto Manolino)

DELIBERA

- di approvare la suddetta proposta di deliberazione, come trascritta;

- di dichiarare, considerata l'urgenza, a ragione della necessità di emettere tempestivamente gli avvisi di pagamento TARI, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Renato FILIPPA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
D.ssa Daniela SACCO
